



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 gennaio 2014  
(OR. en)**

**17517/13  
ADD 1**

**PV CONS 61  
TRANS 660  
TELECOM 342  
ENER 572**

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

---

Oggetto: **3278<sup>a</sup>** sessione del Consiglio dell'Unione europea  
(**TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA**) tenutasi a  
Bruxelles il 5 dicembre 2013

---

## PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA<sup>1</sup>

Pagina

### DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

#### PUNTI "A" (doc. 17013/13)

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione destinato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis -2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE [prima lettura] (AL+D) ..... 5
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [prima lettura] (AL + D) ..... 6
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale [prima lettura] (AL) ..... 7
4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri [prima lettura] (AL) ..... 7
5. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) [prima lettura] (AL) ..... 8
6. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania [prima lettura] (AL) ..... 8
7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE [prima lettura] (AL+D) ..... 8
8. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale [prima lettura] (AL) ..... 9

---

<sup>1</sup> Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

9.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE [prima lettura] (AL).....	10
10.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 [prima lettura] (AL+D) .....	10
11.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE [prima lettura] (AL+D) .....	11
12.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca [prima lettura] (AL+D) .....	12
13.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 [prima lettura] (AL+D) .....	13
14.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura] (AL+D).....	16
15.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE [prima lettura] (AL+D) .....	18

PUNTI "B" (doc. 17011/13)

TELECOMUNICAZIONI

4.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione [prima lettura].....	20
5.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità [prima lettura].....	20
6.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [prima lettura] .....	20

## TRASPORTI

7. Quarto pacchetto ferroviario - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [prima lettura] ..... 20
8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (energia pulita) [prima lettura] ..... 21
9. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli [prima lettura] ..... 22
11. Varie ..... 22
- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE [prima lettura]
  - b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno [prima lettura]
  - e) Impatto delle norme in materia di aiuti di Stato sui grandi progetti infrastrutturali in Europa
  - g) Cintura blu

\*

\*   \*

## **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

*(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)*

### **PUNTI "A"**

- 1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione destinato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis -2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 33/13 FISC 111 CODEC 1236

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articoli 114 e 197 del TFUE).

#### **Dichiarazione degli Stati membri**

"In considerazione dell'importanza di una piena partecipazione di tutti i paesi partecipanti ad azioni congiunte e al fine di realizzare completamente gli obiettivi del programma, gli Stati membri dichiarano di essere disposti a - allorché adottano posizioni in sede di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 - cercare di mantenere l'attuale prassi di finanziare le sovvenzioni al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondano alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio, ai costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie."

#### **Dichiarazione della Grecia e di Cipro**

"La Grecia e Cipro sottolineano il loro impegno a favore degli obiettivi del programma Fiscalis.

In tale contesto, la Grecia e Cipro ribadiscono le loro preoccupazioni riguardo al fatto che il possibile cofinanziamento delle sovvenzioni a carico dei bilanci nazionali possa escludere dalla partecipazione alle azioni ammissibili del programma gli Stati membri sottoposti a restrizioni di bilancio."

#### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione ritiene che il massimale di bilancio del 5 % introdotto per le spese amministrative nel programma FISCALIS non sia conforme all'approccio orizzontale inteso a semplificare e razionalizzare gli atti di base relativi ai programmi settoriali del QFP. Essa osserva tuttavia che tale massimale di bilancio del 5 % è già applicato nel quadro dell'attuale programma FISCALIS (articolo 14, paragrafo 2) e che pertanto corrisponde a una specificità di questo programma e non può essere considerato un precedente per altri programmi del QFP."

## **Dichiarazione della Spagna, della Francia, del Lussemburgo e dell'Italia**

"Per quanto riguarda la proposta di regolamento che istituisce il programma Fiscalis 2020, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo e l'Italia hanno preso atto della notifica di adesione formale comunicata dal Regno Unito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 21 del trattato di Lisbona. Dalla giurisprudenza recente della Corte di giustizia emerge che il protocollo n. 21 non è applicabile se la base giuridica dell'atto non rientra nella parte terza, titolo V del TFUE (vd. sentenza del 22 ottobre 2013, causa C-137/12, punti da 73 a 75). Pertanto la Spagna, la Francia, il Lussemburgo e l'Italia ritengono che la notifica del Regno Unito sia priva di fondamento e, di conseguenza, non li vincoli. Detti paesi assumono questa posizione per qualsiasi altra misura che non rientra nella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma per la quale il Regno Unito notifichi la sua adesione o ritenga di essere nella posizione di non aderire."

### **2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [prima lettura] (AL + D)**

PE-CONS 65/13 VISA 152 COMIX 446 CODEC 1709

+ REV 1 (cs)

+ REV 2 (lv)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione tedesca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dei relativi protocolli allegati ai trattati, le delegazioni irlandese e del Regno Unito non hanno partecipato alla votazione (Base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE).

## **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della sua proposta che modifica il regolamento n. 539/2001 mirante a rafforzare la credibilità della politica comune in materia di visti e a garantire una maggiore solidarietà tra Stati membri. Cionondimeno la Commissione deplora il fatto che i poteri ad essa conferiti per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità riveduto siano, a suo parere, in contrasto con gli articoli 290 e 291 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili in base al trattato affinché questo punto sia chiarito dalla Corte di giustizia."

**Dichiarazione di Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia**  
**concernente l'articolo 1, paragrafi 1 e 2**

"La modifica del regolamento 539/2001, in particolar modo per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità (articolo 1, paragrafo 1) e la clausola sospensiva (articolo 1, paragrafo 2), potrebbe avere implicazioni di ampia portata per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Intendiamo pertanto sottolineare che in base alle disposizioni pertinenti, le istituzioni competenti dell'Unione sono tenute, prima di adottare qualsiasi proposta o decisione, ad esaminare attentamente e a prendere in considerazione potenziali conseguenze politiche negative per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri che potrebbero risultare da tali proposte o decisioni. Ciò si applica in particolare alle relazioni esterne con i partner strategici. Riteniamo che, da parte sua, il Consiglio debba garantire che tali obblighi siano pienamente rispettati."

**3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 101/13 FSTR 130 FC 75 REGIO 229 SOC 848 CADREFIN 263  
FIN 668 CODEC 2323

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con il voto contrario della delegazione ungherese, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 177 del TFUE).

**4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 102/13 FSTR 131 REGIO 230 SOC 849 CADREFIN 264  
CODEC 2324

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 177 del TFUE).

**5. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 98/13 EF 190 ECOFIN 871 SURE 16 CODEC 2233

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 53, paragrafo 1 e articolo 62 del TFUE).

**6. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 109/13 ECOFIN 933 RELEX 957 MED 36 CODEC 2380

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 212 del TFUE).

**7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 72/13 UD 197 AELE 50 CODEC 1823

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 33 del TFUE).

**Dichiarazione del Consiglio**

"Impostare i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione in modo efficace, efficiente, moderno ed armonizzato è essenziale per:

- tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- combattere il commercio illecito, prevedendo nel contempo agevolazioni per le attività commerciali lecite;
- garantire la protezione e la sicurezza dell'Unione e dei suoi abitanti, e la tutela dell'ambiente;
- tutelare i diritti di proprietà intellettuale;
- garantire il rispetto della politica commerciale comune.

Al fine di esercitare siffatti controlli, è fondamentale che le dogane dispongano di strumenti idonei, come attrezzature e tecnologie di rilevamento. L'esigenza di questi strumenti si esemplifica, tra l'altro, nella relazione Europol per il 2011 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, in cui si afferma che gli effetti economici del contrabbando di sigarette rappresentano per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione una perdita stimata nell'ordine di 10 miliardi di EUR all'anno.

Attualmente, i numerosi strumenti del quadro finanziario pluriennale (QFP) disponibili per il cofinanziamento di tali strumenti non sono sfruttati al massimo. Per realizzare un'assegnazione efficiente delle risorse finanziarie, il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro la metà del 2018, una relazione sull'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di idonei strumenti per i controlli doganali nel settore di cui all'articolo 3, lettera a), del TFUE, comprendendo anche la possibilità di assegnare tali risorse tramite un fondo unico."

### **Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

"Il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che contempla o attribuisce competenze od obblighi che rientrano nel Titolo V, Parte III, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

### **Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Danimarca sull'articolo 14**

"Il programma Dogana 2020 stabilisce le norme per il finanziamento delle attività nel settore delle cooperazione doganale nell'UE. Tutte le attività previste dal programma, inclusa la creazione di squadre di esperti, sono decise nei programmi di lavoro annuali sulla base dell'articolo 14.

Le squadre di esperti sono uno strumento nuovo, che potrebbe incidere sull'equilibrio delle competenze tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione previsto nei trattati. Tenuto conto delle possibili implicazioni di rilievo delle squadre di esperti per le attività e competenze delle autorità doganali degli Stati membri, i Paesi Bassi e la Danimarca avrebbero preferito un atto di esecuzione separato per la creazione e per le norme di funzionamento di ciascuna squadra di esperti, il che consentirebbe un processo decisionale più trasparente al livello appropriato.

Alla luce di ciò,

ogniquale volta venga proposta la creazione di una squadra di esperti nel programma di lavoro, i Paesi Bassi e la Danimarca insisteranno su un'accurata valutazione della portata proposta per la squadra, la definizione di norme chiare circa il funzionamento della squadra, uno studio dettagliato del caso e un'analisi giuridica approfondita basata sui trattati UE, segnatamente per quanto riguarda le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione."

- 8. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale [prima lettura] (AL)**  
PE-CONS 80/13 SOC 642 ECOFIN 752 COMPET 613 CADREFIN 212  
CODEC 1915

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 46, lettera d), articolo 149, articolo 153, paragrafo 2, lettera a) e articolo 175, terzo comma del TFUE).

**9. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 58/13 COMPET 533 IND 198 MI 592 CODEC 1635

+ REV 1 (pt)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articoli 173 e 195 del TFUE).

**10. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 70/13 ENV 742 ENER 372 CADREFIN 200 CODEC 1814

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 192 del TFUE).

**Dichiarazioni della Commissione**

**Importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato**

"Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l'importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell'ambito del programma di lavoro pluriennale."

**Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM**

"La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell'ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d'oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull'associazione d'oltremare che fa rientrare queste materie nell'ambito della cooperazione tra l'Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell'Unione europea in questo settore.

L'azione preparatoria dell'iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l'iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell'articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020."

**11. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE [prima lettura] (AL+D)**  
PE-CONS 77/13 AUDIO 88 CULT 91 CADREFIN 204 RELEX 709  
CODEC 1837

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con il voto contrario della delegazione austriaca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 166, paragrafo 4, articolo 167, paragrafo 5 e articolo 173, paragrafo 3 del TFUE).

**Dichiarazione della Commissione sui loghi**

"La Commissione ha un'identità visiva unica costituita essenzialmente dalla bandiera dell'Unione europea. Tale politica facilita l'identificazione delle attività della Commissione da parte dei cittadini europei in tutta Europa, laddove l'esistenza di vari loghi offusca tale visibilità. La Commissione si rammarica pertanto del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione l'uso di loghi per entrambi i sottoprogrammi. La Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi."

**Dichiarazione della Commissione sulle procedure di comitato**

"La Commissione ritiene che l'adozione di orientamenti non vincolanti da parte della stessa non debba essere soggetta alla procedura di comitato, poiché il trattato le conferisce il diritto di adottarli in piena autonomia. La Commissione ritiene pertanto che la disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che stabilisce il ricorso alla procedura consultiva per l'adozione di orientamenti, non possa pregiudicare tale diritto."

**Dichiarazione della Commissione sul bilancio**

"La Commissione si rammarica del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione una ripartizione del bilancio del programma che non ammette margini di flessibilità. La Commissione sottolinea che una rigida ripartizione del bilancio, specialmente per i programmi con una dotazione finanziaria limitata, non è conforme ai principi della sana gestione finanziaria e dell'ottimizzazione nell'assegnazione delle risorse per un periodo di programmazione di sette anni. È necessario disporre di un certo margine di flessibilità per soddisfare le esigenze operative in fase di attuazione del programma qualora intervengano cambiamenti imprevisti del contesto sociale ed economico. Per tali ragioni la Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi."

### **Dichiarazione dell'Austria**

"All'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE si impegna a rafforzare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia in Europa, a conservare il patrimonio culturale e ad appoggiare gli scambi culturali non commerciali come pure la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Inoltre l'UE si impegna a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali e ha aderito nel 2006 alla pertinente convenzione dell'UNESCO.

L'Austria insiste in particolare sul rafforzamento degli scambi culturali non commerciali. Al contrario del programma culturale dell'UE per il periodo 2007-2013, il sottoprogramma "Cultura" - del nuovo programma dell'UE Europa creativa 2014-2020 - prevede anche per gli scambi culturali commerciali la possibilità di finanziamento dal bilancio dell'UE. Questo nuovo orientamento del sottoprogramma "Cultura" non incontra il sostegno dell'Austria, in quanto gli scambi culturali di interesse collettivo e quelli orientati ai profitti sono disciplinati da normative diverse e necessitano pertanto di misure di sostegno specifiche per ottenere un effetto sinergico e incentivante ottimale.

Sussiste il rischio che l'estensione delle possibilità di sostegno alle attività culturali orientate ai profitti provochi in Europa un indebolimento del settore culturale di interesse collettivo. Per tale motivo l'Austria non può accettare il testo del regolamento per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dell'articolo 13."

### **Dichiarazione della Repubblica federale di Germania**

"La Germania sostiene in linea di principio "Europa creativa" quale programma europeo di sostegno alla cultura e ai mezzi di informazione. Tuttavia possiamo approvare il testo nella sua forma attuale solo con gravi perplessità.

I punti che destano le nostre perplessità riguardano sia aspetti sostanziali, sia questioni relative alla competenza in materia di politica culturale, che l'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE annovera tra le basi giuridiche del programma: dal punto di vista tedesco solo i progetti culturali senza scopo di lucro dovrebbero beneficiare di sostegno nell'ambito del sottoprogramma per la cultura. La Germania, in virtù del principio di sussidiarietà e del divieto di armonizzazione nel settore della cultura, respinge i poteri legislativi delegati previsti dagli articoli 20 e 21 e la forma giuridica prescelta, ovvero il regolamento. Criteri qualitativi di valutazione dovrebbero essere concretamente esplicitati e stabiliti dal legislatore europeo, vale a dire dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e non dalla Commissione tramite la legislazione delegata."

## **12. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 86/13 STATIS 83 AGRI 546 CODEC 1967

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione delle delegazioni austriaca e tedesca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 338, paragrafo 1 del TFUE).

### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione riconosce l'impegno teso ad un approccio maggiormente differenziato. Ciò nonostante, tenendo conto della clausola di "assenza di parere" prevista dalla direttiva 96/16/CE relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essa ricorda che il ricorso all'articolo 5, paragrafo 4, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) deve corrispondere all'esigenza specifica di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nei casi in cui non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione, esso non può essere semplicemente considerato un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato in un considerando."

### **13. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 76/13 TRANS 419 FIN 480 CADREFIN 203 POLGEN 149  
REGIO 167 ENER 377 TELECOM 215 COMPET 597 MI 682  
ECO 149 CODEC 1834

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 172 del TFUE).

### **Dichiarazioni della Commissione**

1. "La Commissione ricorda che la decisione di presentare progetti per ottenere un finanziamento a titolo del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è prerogativa degli Stati membri e che su tale prerogativa non incidono in alcun modo le percentuali indicative per obiettivi specifici di trasporto elencate nella parte IV dell'allegato."

2. "La Commissione deplora vivamente l'inclusione dell'articolo 18 che introduce la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a progetti o parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte sulla base dei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 17 del regolamento sul Meccanismo per collegare l'Europa. La Commissione fa presente di non aver proposto tale procedura in nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP). Il suo obiettivo era la semplificazione dei programmi del QFP a beneficio dei destinatari di finanziamenti dell'UE. L'approvazione delle decisioni di sovvenzione senza l'esame del comitato permetterebbe di accelerare la procedura, riducendo i tempi di concessione delle sovvenzioni a beneficio dei promotori dei progetti ed evitando costi e adempimenti burocratici non necessari. La Commissione ricorda inoltre che l'adozione di decisioni in materia di sovvenzioni rientra nelle sue prerogative istituzionali relative all'esecuzione del bilancio e che esse pertanto non dovrebbero essere adottate mediante la procedura di comitato. La Commissione ritiene inoltre che l'inclusione dell'articolo 18 non possa servire da precedente per altri strumenti di finanziamento data la particolare natura dei progetti infrastrutturali in termini di impatto sul territorio degli Stati membri."

3. "La Commissione deplora l'inclusione all'articolo 2, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 2, dei riferimenti ai costi dell'agenzia esecutiva incaricata dalla Commissione di applicare parti specifiche del Meccanismo per collegare l'Europa nel contesto delle azioni di sostegno al programma. La Commissione ricorda che è sua prerogativa decidere, previa un'analisi costi-benefici, se istituire un'agenzia esecutiva e affidarle determinati compiti relativi alla gestione di un programma, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. L'esecuzione di un'analisi costi-benefici allo scopo di affidare determinati compiti a un'agenzia esecutiva per la realizzazione del Meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbe essere vanificata dal testo del regolamento CEF. La Commissione ritiene inoltre che il massimale non possa servire da precedente per altri strumenti di finanziamento data la particolare natura dei progetti infrastrutturali gestiti dall'agenzia."

### **Dichiarazione della Repubblica federale di Germania**

"L'armonizzazione dei corridoi merci è diventata un elemento dei negoziati nelle discussioni sul regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

La Germania desidera dichiarare ancora una volta di non essere generalmente contraria all'armonizzazione dei corridoi merci con altre strutture di corridoio.

In questo contesto la Germania ha esplicitamente sottolineato che le condizioni e le norme del regolamento (UE) n. 913/2010 che disciplina i corridoi esistenti devono applicarsi in caso di modifiche o prolungamento dei corridoi merci. La Germania ha anche rilevato l'assoluta necessità di tener conto dell'esperienza acquisita con i corridoi esistenti, i primi dei quali diventeranno operativi nel novembre 2013.

Con la presente dichiarazione, la Germania desidera ribadire la sua posizione. Le nostre preoccupazioni concernenti gli aspetti formali della procedura scelta non sono state dissipate."

### **Dichiarazione del Regno Unito**

"In generale, il Regno Unito sostiene lo sviluppo dei corridoi merci ferroviari qualora ciò avvenga conformemente ai meccanismi già in atto previsti dal regolamento sui corridoi merci ferroviari (913/2010), laddove vi sia in tal senso una giustificazione di mercato provata. Partecipiamo già a discussioni con altri Stati membri e la Commissione europea conformemente al suddetto regolamento per prolungare il corridoio 2 attraverso il Canale della Manica e fino a Londra. Questa decisione si basa su una solida analisi di mercato e dei benefici socioeconomici.

L'armonizzazione dei corridoi merci è diventata un elemento dei negoziati nelle discussioni sul regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Tuttavia non riteniamo corretto utilizzare detto regolamento per proporre modifiche ai corridoi merci ferroviari o stabilire per gli stessi delle scadenze temporali. Questa impostazione aggira le procedure di approvazione garantite dalla normativa preesistente e non è stata concordata con i rispettivi Stati membri interessati, né è suffragata da un'analisi di mercato e dei benefici socioeconomici.

Riteniamo che i prolungamenti proposti per i corridoi merci ferroviari abbiano un impatto diretto sul territorio di uno Stato membro. Pertanto, il prolungamento proposto dovrebbe essere soggetto all'approvazione dello Stato membro interessato, come previsto dall'articolo 172, secondo comma del trattato.

Per il Regno Unito, questo significherebbe che l'inserimento di siti che prolungano oltre Londra il corridoio merci ferroviario richiede il nostro accordo. Non appoggiamo questo inserimento e Londra dovrebbe rimanere il punto finale dei corridoi merci ferroviari del Regno Unito.

Più in generale, riteniamo che i prolungamenti dei corridoi merci ferroviari debbano essere realizzati *solo* se suffragati da una positiva analisi dei benefici socioeconomici.

In definitiva, ci asteniamo sul regolamento che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa."

### **Dichiarazione della Lettonia**

"La Lettonia sostiene gli obiettivi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa e accoglie con favore i risultati complessivi delle discussioni su tale proposta.

Nel frattempo, la Lettonia mantiene le sue preoccupazioni concernenti la proposta di sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (di seguito – il regolamento sui corridoi merci ferroviari).

La proposta di compromesso finale riguardante il prolungamento del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico", nel caso della Lettonia, per il periodo compreso tra il 10 novembre 2020 al più tardi e il completamento della linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm, si applicherebbe a una linea ferroviaria con scartamento di 1520 mm. Senza una giustificazione basata su una solida analisi costi-benefici, la Lettonia mantiene dubbi sostanziali sul possibile interesse dei richiedenti per quanto riguarda questa parte del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico". Pertanto la Lettonia non prevede che possa essere raggiunto il giusto equilibrio tra costi e benefici socioeconomici.

Fino al completamento e di conseguenza all'inserimento della linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm nel corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico" è praticamente impossibile un traffico ferroviario ininterrotto verso questo prolungamento del corridoio merci ferroviario a causa delle differenze di scartamento. Pertanto la ripartizione delle tracce come pure il coordinamento delle questioni operative per questa sezione del corridoio merci ferroviario devono essere effettuati separatamente dalla parte con scartamento nominale di 1435 mm.

In aggiunta a quanto già detto, la Lettonia esprime preoccupazioni riguardo all'impostazione utilizzata - sostituire l'allegato del regolamento sui corridoi merci ferroviari senza rivedere anche il testo principale del regolamento – che solleva dubbi in quanto non sono state debitamente rispettate varie disposizioni quali i criteri per l'individuazione di ulteriori corridoi merci ferroviari (articolo 4) come pure le disposizioni per l'individuazione di ulteriori corridoi merci (articolo 5, in particolare i paragrafi 3 e 4).

La Lettonia è fermamente convinta che la linea più appropriata per il prolungamento del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico" sia la linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm, che dopo la sua costruzione dovrà essere pienamente integrata in tutte le strutture e procedure del corridoio merci "Mare del Nord - Baltico" come stabilito nel regolamento sui corridoi merci ferroviari."

**14. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 26/13 TRANS 263 MAR 59 AVIATION 68 CAB 22 ESPACE 35  
FIN 294 CSC 48 CODEC 1199

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 172 del TFUE).

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo interistituzionale GALILEO (GIG)**

- "1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.
1. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:
- a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;
  - b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
  - d) l'efficacia delle modalità di gestione; e
  - e) la revisione annuale del programma di lavoro.
2. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.
3. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.
4. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:
- 3 del Consiglio
  - 3 del Parlamento europeo
  - 1 della Commissione,
- e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).
5. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali."

### **Dichiarazione del Consiglio**

#### **sul coinvolgimento di esperti in materia di sicurezza degli Stati membri**

"Considerando le implicazioni in materia di sicurezza in relazione ai sistemi e al loro funzionamento, il Consiglio sottolinea che è essenziale che la Commissione consulti gli esperti in materia di sicurezza competenti degli Stati membri e tenga conto pienamente del loro parere, nel predisporre gli obiettivi ad alto livello necessari per garantire la sicurezza dei programmi.

Il Consiglio sottolinea l'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione. Richiama inoltre l'attenzione sulla posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti dovrebbero, nella misura del possibile, consigliare la Commissione sulla base di un consenso. Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di collaborare con detti esperti a tal fine.

Il Consiglio ribadisce l'importanza delle suddette consultazioni e la necessità che la Commissione tenga pienamente conto del parere degli esperti degli Stati membri. Il Consiglio si riserva il diritto di prendere in considerazione le opzioni previste dal regolamento relativo ai sistemi europei di radionavigazione via satellite, in particolare la formulazione di obiezioni nei confronti dei rispettivi atti delegati."

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **sull'articolo 14, paragrafo 1**

"1. Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla contemporanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti in questione al Parlamento europeo e al Consiglio, svolgerà consultazioni appropriate e trasparenti con largo anticipo, se necessario anche per quanto riguarda il risvolto pratico che sarà dato a tali atti delegati, in particolare con esperti delle autorità nazionali di tutti gli Stati membri che saranno responsabili dell'attuazione degli atti delegati quando siano stati adottati o modificati e terrà pienamente conto dei pareri di detti esperti.

2. Data la particolare importanza delle questioni di sicurezza nazionale nel contesto della preparazione, dell'elaborazione e della modifica e se del caso della concreta messa in applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione si rallegra dell'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione, e si compiace della posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti, collaborando con la Commissione, dovrebbero cercare, nella misura del possibile, di consigliare la Commissione sulla base di un consenso."

### **Dichiarazione della Francia, della Germania e del Regno Unito**

"La Francia, la Germania e il Regno Unito ricordano che il ricorso agli atti delegati è giustificato solo quando vi è l'esigenza comprovata di integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo, mentre il trattato riserva all'atto legislativo stesso gli elementi essenziali di un determinato settore. Il potere di delega non può pertanto essere considerato una variabile di aggiustamento dei negoziati.

Nella fattispecie, la Francia, la Germania e il Regno Unito ritengono che le questioni di sicurezza, per le quali è in questo caso previsto il ricorso agli atti delegati, avrebbero dovuto rientrare nell'atto di base. Si rammaricano inoltre del ricorso combinato agli atti delegati e alle misure di esecuzione, che non può costituire in nessun caso una semplificazione né contribuire alla leggibilità e all'accessibilità delle norme. Presteranno pertanto particolare attenzione al contenuto degli atti delegati che potrebbero essere successivamente adottati in questo contesto."

#### **Dichiarazione della Repubblica federale di Germania**

"In ragione dell'importanza delle questioni di sicurezza, la Repubblica federale di Germania desidera sottolineare che il 25.11.2013 il Comitato per la sicurezza del Consiglio ha adottato all'unanimità un parere sulla decisione delegata della Commissione relativa all'adozione di norme minime comuni per il servizio pubblico regolamentato (PRS) del programma del GNSS europeo (doc 16439/13).

In tale parere, il Comitato per la sicurezza del Consiglio ha concluso che gli atti delegati in generale sono strumenti inadeguati per affrontare questioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, dato che il Consiglio potrebbe adottare unicamente un approccio basato sulla logica "tutto o niente" durante il processo di adozione formale. Il suddetto comitato ha inoltre dichiarato che tale aspetto dovrebbe essere considerato dal legislatore al momento di adottare atti legislativi futuri riguardanti la sicurezza.

Questo parere non era stato presentato al momento dei negoziati sul regolamento GNSS all'inizio dell'anno e pertanto non ha potuto essere preso in considerazione.

Ciononostante, è opportuno tenerne conto per le future modifiche del regolamento GNSS."

#### **15. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 42/13 TRANS 316 ECOFIN 533 ENV 546 RECH 265 CODEC 1403  
+ ADD da 1 a 8  
+ REV 1 (cs)  
+ REV 2 (bg)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 172 del TFUE).

#### **Dichiarazione comune della Slovenia e della Croazia**

"In vista della prossima revisione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (il regolamento), la Slovenia e la Croazia concordano di valutare uno studio comune. Prendendo in considerazione il tracciato più appropriato della rete TEN-T tra i pertinenti nodi principali/centrali (ad es. Lubiana, Zagabria, Monaco, Vienna), lo studio mirerebbe ad esplorare il tracciato più appropriato del collegamento ferroviario tra Zagabria e Maribor.

Lo studio terrebbe conto di tutti i costi e benefici pertinenti sul piano sociale, economico, finanziario, climatico e ambientale, dei futuri bisogni e flussi di trasporto nonché della metodologia e degli obiettivi stabiliti nel regolamento. Sarà chiesto alla Commissione europea di cofinanziare detto studio."

### **Dichiarazione dell'Italia**

"L'Italia deplora la mancata inclusione del Porto di Civitavecchia nell'allegato II del Regolamento Linee Guida TEN.

La richiesta di includere il porto di Civitavecchia tra i porti della rete centrale (Core Network) è stata avanzata ripetutamente sia in sede tecnica che a livello politico. Anche in sede parlamentare l'inclusione è stata ripetutamente richiesta.

Il Porto di Civitavecchia serve il nodo urbano prioritario di Roma, che oltre ad essere Capitale, sulla base della metodologia europea, è un nodo MEGA ed una Larger Urban Zone (LUZ) con oltre 1 milione di abitanti.

L'art. 47.1 del regolamento Linee guida e la metodologia adottata dalla Commissione UE (doc. SEC(2011) 101 final del 19 gennaio 2011, allegato II punto 2)<sup>1</sup> sanciscono l'inclusione del porto di Civitavecchia nella rete centrale (Core Network).

Il porto di Civitavecchia è al vertice del ranking europeo per numero di imbarchi, sbarchi e transiti.

La distanza geografica del porto di Civitavecchia dal nodo urbano di Roma è giustificata dalle caratteristiche dei fondali.

È inoppugnabile che il porto di Civitavecchia per ragioni storiche e geografiche riveste il ruolo di porto principale a servizio della città di Roma.

Civitavecchia è il Porto di Roma.

L'Italia si riserva di intraprendere ogni iniziativa che possa porre rimedio alla ingiustificata mancata inclusione di Civitavecchia nella rete centrale (Core Network)."

### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere alla necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> Il testo del regolamento linee guida dispone (art. 47.1, primo trattino) che i nodi della core network comprendono "i **nodi urbani, inclusi i loro porti ed aeroporti**". Alla luce della metodologia della Commissione (allegato II, punto 2.2, pag. 25 nella versione in inglese) sono nodi primari urbani: "le capitali di uno Stato membro dell'UE", le "Metropolitan Growth Area" (MEGA), e "le conurbazioni che superano 1 milione di abitanti".

## PUNTI "B"

**4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0027 (COD)

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori  
6342/13 TELECOM 24 DATAPROTECT 14 CYBER 2 MI 104 CODEC 313  
16630/13 TELECOM 322 DATAPROTECT 178 CYBER 33 MI 1064  
CODEC 2676

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nel doc. 16630/13.

**5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0080 (COD)

- Relazione sull'andamento dei lavori  
7999/13 TELECOM 60 COMPET 177 CODEC 686  
17014/13 TELECOM 331 COMPET 880 CODEC 2767

Il Consiglio ha preso atto della relazione sull'andamento dei lavori che figura nel doc. 17014/13.

**6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0309) (COD)

- Dibattito orientativo  
13555/13 TELECOM 232 COMPET 646 MI 753 CONSOM 161  
CODEC 2000  
+ ADD 2  
16637/13 TELECOM 324 COMPET 868 MI 1067 CONSOM 202 CODEC 2679

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in base alle domande di cui al doc. 16637/13.

**7. Quarto pacchetto ferroviario**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0014 (COD)

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori  
6012/13 TRANS 38 CODEC 225  
16407/13 TRANS 598 CODEC 2628

Il Consiglio ha esaminato e ha preso nota della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sulla summenzionata proposta, di cui al doc. 16407/13.

**8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (energia pulita) [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0012 (COD)

– Orientamento generale

5899/13 TRANS 93 AVIATION 12 MAR 12 ENER 21 ENV 74 IND 28  
RECH 29 CAB 4 CODEC 193

17004/13 TRANS 631 AVIATION 230 MAR 187 ENER 551 ENV 1143  
IND 351 RECH 578 CAB 49 CODEC 2765

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale relativo alla proposta summenzionata, che figura nel doc. 17004/13, e ha convenuto di iscrivere nel presente verbale le dichiarazioni dell'Italia e dell'Ungheria (riportate in appresso).

**Dichiarazione dell'Italia**

"L'Italia deplora lo stralcio del riferimento ai "requisiti minimi" nel campo di applicazione della direttiva (articolo 1). In assenza di tale indicazione appare difficile assicurare, entro determinate scadenze, il raggiungimento di dotazioni infrastrutturali minime comuni in tutti gli Stati membri, presupposto necessario per garantire l'interoperabilità ed ingenerare la fiducia degli operatori del mercato.

Consideriamo inoltre opportuno mantenere nell'ambito dei quadri di programmazione nazionale il doppio riferimento ai carburanti e alla relativa infrastruttura (articolo 3), essendo entrambi elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

"Auspichiamo altresì il ripristino del termine del 2020 per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica (articolo 4) e di rifornimento per il gas naturale (articolo 6), considerato che la sollecita attuazione della direttiva è fondamentale per imprimere quei segnali attesi dal mercato e per orientare la crescita nel senso della sostenibilità.

Auspichiamo infine il ripristino delle distanze minime per la realizzazione dell'infrastruttura per rifornimento di GNL e GNC (articolo 6, commi 3 e 6), onde garantire il superamento della frammentazione del mercato e la reale interoperabilità in ambito europeo."

**Dichiarazione dell'Ungheria**

"L'Ungheria prende atto del testo di compromesso e resta preoccupata per la delega di poteri a favore della Commissione nel caso di norme ancora inesistenti, che l'autorizza a completare gli articoli 4 e 6 della direttiva e le corrispondenti parti dall'allegato III al fine di rendere tali norme giuridicamente vincolanti. L'Ungheria riconosce, tuttavia, che tale delega si applicherà ad un numero limitato di casi specifici chiaramente individuati nel testo."

**9. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0072 (COD)

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori  
7615/13 AVIATION 47 CONSOM 47 CODEC 616  
16577/13 AVIATION 225 CONSOM 201 CODEC 2663  
+ ADD 1

Il Consiglio ha esaminato e ha preso nota della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sulla summenzionata proposta, di cui al doc. 16577/13.

**11. Varie**

**a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2011/0299 (COD)]

- Informazione della presidenza  
16681/13 TELECOM 327 AUDIO 116 CODEC 2687

La presidenza ha informato il Consiglio in merito alle conclusioni dei negoziati con il PE sulla proposta di regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni.

**b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2012/0146 (COD)

- Informazione della presidenza  
16677/13 TELECOM 326 MI 1068 DATAPROTECT 180 EJUSTICE 100  
CODEC 2684

La presidenza ha informato il Consiglio sull'andamento dei negoziati con il PE riguardo alla proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

**e) Impatto delle norme in materia di aiuti di Stato sui grandi progetti infrastrutturali in Europa**

- Informazione della delegazione danese, appoggiata dalla delegazione tedesca  
17099/13 TRANS 636

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione danese sulla questione summenzionata (doc. 17099/13) e degli interventi della maggior parte dei ministri nel corso dello scambio di opinioni seguitone.

**g) Cintura blu**

- Informazione della Commissione  
17040/13 TRANS 633 MAR 188

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla questione summenzionata (doc. 17040/13).

---